

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 24 - numero 5245 di Giovedì 29 settembre 2022

# Modifiche del DM 1 settembre 2021: cosa indica il nuovo DM 15 settembre 2022?

*È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 15 settembre 2022 contenente le modifiche e le proroghe al decreto 1 settembre 2021. La proroga per il tecnico manutentore, le modifiche dell'allegato II e il nuovo prospetto 3.8.1.*

Roma, 29 Set ? È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'atteso **Decreto ministeriale 15 settembre 2022** "Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

Avevamo già accennato, nei giorni scorsi, a questo decreto del Ministero dell'Interno attraverso la Nota del Ministero dell'Interno n. 12892 del 19 settembre 2022 che lo annunciava segnalando che avrebbe prorogato l'entrata in vigore dell'**articolo 4**, sulla **qualificazione dei tecnici manutentori**, del DM 1 settembre 2022.

Ricordiamo che stiamo parlando di modifiche al Decreto del Ministero dell'Interno 1 settembre 2021 ? recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" ? uno dei **tre importanti decreti ministeriali** che stanno ridisegnando la sicurezza antincendio e che arriveranno gradualmente all'abrogazione del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.

Questi i tre decreti:

- Decreto del Ministero dell'Interno 1 settembre 2021 (cosiddetto "**decreto Controlli**") ? entrato parzialmente in vigore il **25 settembre 2022**)
- Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021 (c.d. "**decreto GSA**") - entrata in vigore prevista **4 ottobre 2022**)
- Decreto del Ministero dell'Interno 3 settembre 2021 (c.d. "**decreto Minicodice**") - entrata in vigore prevista **29 ottobre 2022**).

Ci soffermiamo oggi sul contenuto del nuovo Decreto 15 settembre 2022 con riferimento ai seguenti argomenti:

- Il decreto 15 settembre 2022 e la proroga per il tecnico manutentore
- Il decreto 15 settembre 2022 e le modifiche dell'allegato II
- Il decreto 15 settembre 2022 e i sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore

## Il decreto 15 settembre 2022 e la proroga per il tecnico manutentore

Come avevamo già segnalato nell'articolo "Il DM 1 settembre 2021 e le proroghe per il tecnico manutentore", non tutto il DM 1 settembre 2021 è entrato in vigore il 25 settembre 2022.

Infatti il Decreto

- "considerate le difficoltà da più parti segnalate connesse alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo"
- "ravvisata la necessità "di rivedere la tempistica di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, alla luce delle possibili criticità nella fase transitoria di passaggio al nuovo quadro normativo, nonché delle particolari limitazioni conseguenti allo stato di emergenza da COVID-19" -

introduce all'art. 6 (Entrata in vigore) del DM 1 settembre 2021, dopo il comma 1, il seguente: «*1-bis. Le disposizioni previste all'art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023*».

Dunque è confermato, come segnalava la Nota n. 12892, che gli obblighi connessi alle disposizioni dell'articolo 4, relativi alla **qualificazione dei tecnici manutentori**, entreranno in vigore tra poco meno di un anno, il **25 settembre 2023**.

Segnaliamo che il nuovo DM 15 settembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 settembre scorso, è entrato in vigore il **25 settembre 2022** (contestualmente all'entrata in vigore del DM 1 settembre 2021).

## Il decreto 15 settembre 2022 e le modifiche dell'allegato II

Tuttavia, come ricordato nei nostri articoli, oltre alla proroga dell'articolo 4 (**articolo 1**) sono state introdotte (**articolo 2**) diverse **modifiche all'allegato II** del Decreto del Ministero dell'Interno 1 settembre 2021.

Ad esempio nel citato **allegato II il Prospetto 3.8** "Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENF) e forzati (SEFFC)" è **sostituito dai seguenti prospetti**, contenuti nell'allegato A che costituisce parte integrante del DM 15 settembre 2022:

1. **Prospetto 3.8.1** recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENF)»;
2. **Prospetto 3.8.2** recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)».

Inoltre all'allegato II è **aggiunto anche il Prospetto 3.14** recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere», contenuto nell'allegato B, che costituisce parte integrante del

Sono poi presenti altre modifiche (per il dettaglio di ogni modifica vi invitiamo a leggere il DM):

- al paragrafo 1, comma 5, dell'allegato II (dopo la parola: «manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «o controllo periodico»);
- al paragrafo 3, comma 1, dell'allegato II (dopo le parole: «Prospetto 1.» è aggiunto il seguente periodo: «I compiti indicati nel Prospetto 1 si declinano per ciascuna figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, in base ai corrispondenti livelli di autonomia e responsabilità definiti nelle norme tecniche applicabili»);
- al paragrafo 3, dell'allegato II - il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilità e competenze generali che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1. Per il dettaglio delle conoscenze, abilità e competenze specifiche delle singole figure di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, si rimanda alle pertinenti norme tecniche applicabili»);
- al paragrafo 3, comma 3, dell'allegato II;
- al titolo del Prospetto 2 dell'allegato II;
- al paragrafo 4, comma 4, dell'allegato II;
- al paragrafo 5, comma 7, dell'allegato II;
- al paragrafo 5, comma 8, dell'allegato II.

## Il decreto 15 settembre 2022 e i sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore

Concludiamo riportando, a titolo esemplificativo, il contenuto del **nuovo prospetto 3.8.1 "Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENF C)"** relativamente al contenuto della **formazione pratica** (8 ore):

- "Presenza in carico di un SENFC, verifica della congruità fra documentazione e stato di fatto, lettura delle targhe di identificazione dei componenti.
- Risoluzione, ai fini della programmazione del controllo periodico e della manutenzione, delle non conformità riscontrate in fase di presa in carico del SENFC. Controllo visivo e funzionale dei componenti di un sistema per l'evacuazione naturale di fumo e calore.
- Modalità di ripristino o sostituzione dei componenti di un sistema di evacuazione naturale di fumo e calore, utilizzo pratico delle strumentazioni specifiche.
- Verifica della integrità dei cablaggi e delle interconnessioni fra i componenti (tubazioni, cavi, connessioni radio).
- Controllo funzionale della centrale di sorveglianza, attivazione e gestione del sistema di evacuazione naturale di fumo e calore, verifica della programmazione e dell'esecuzione delle funzioni assegnate anche in relazione al piano di emergenza dell'attività protetta.
- Controllo funzionale e modalità di ripristino o sostituzione delle eventuali funzioni ausiliarie.
- Corretta gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le operazioni di sostituzione di parti o componenti".

Anche in questo caso rimandiamo alla lettura integrale del DM 15 settembre 2022 che, in relazione al prospetto 3.8.1 riporta anche i contenuti minimi e la durata della formazione teorica (16 ore), per il tecnico manutentore qualificato, sui sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore.

***Scarica la normativa di riferimento:***

Ministero dell'interno ? Decreto 15 settembre 2022 - Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

Ministero dell'Interno, Decreto 1 settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Nota del Ministero dell'Interno n. 12892 del 19 settembre 2022 relativa alla "Comunicazione di prossima pubblicazione di norme attinenti alla prevenzione incendi".



Licenza [Creative Commons](#)

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)